



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-65

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Aggiudicazione definitiva, a seguito ~~di~~ completamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, della fornitura di pannolini per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi ai nidi medesimi (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ~~importo~~ di Euro 15.455,04, oneri fiscali esclusi – CIG Z4C1E1D29

Adottata il 09/05/2017
Esecutiva dal 14/06/2017

| | |
|------------|-----------------------|
| 09/05/2017 | GAGGERO ANGELA ILARIA |
|------------|-----------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-65

Aggiudicazione definitiva, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, della fornitura di pannolini per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi ai nidi medesimi (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e l'importo di Euro 15.455,04, oneri fiscali esclusi – CIG Z4C1E1129D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTA

la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, gestendo direttamente n. 45 strutture per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi ai nidi) deve assicurare alle stesse una congrua dotazione di pannolini, indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell’igiene personale del bimbo, collocato per lungo orario in un contesto collettivo;
- la disponibilità di pannolini, in quantitativi tali da garantire per tutti i bambini, frequentanti i civici nidi d’infanzia ed i servizi integrativi ai nidi, almeno due cambi giornalieri, deve essere assicurata, oltre che per l’anno scolastico ordinario, anche per il servizio estivo;
- la fornitura di pannolini presenta un carattere di assoluta obbligatorietà ai fini del mantenimento dei servizi, che il Comune eroga a favore della prima infanzia, nel rispetto delle norme igieniche e degli standard qualitativi obbligatori per detti servizi;
- la mancata fornitura di pannolini comporterebbe, di fatto, l’impossibilità per il Comune di continuare a garantire il regolare funzionamento delle attuali civiche strutture per la prima infanzia, con conseguenti gravi ripercussioni sul tessuto sociale cittadino;
- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-49, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell’affidamento della fornitura di pannolini per i bambini frequentanti i nidi d’infanzia ed i servizi integrativi ai nidi medesimi (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 16.393,44, oneri fiscali esclusi – CIG Z4C1E1129D, è stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta”, avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA) rivolta ad almeno cinque operatori economici” abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “MIS104” e da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo;
- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
- in data 14/04/2017 è stata aperta sul MEPA la R.d.O. n. 1549894 alla quale sono state invitate a partecipare le Imprese: FATER S.P.A., PALUAN PROFESSIONAL S.R.L., RUGGIERI S.R.L., S.I.L.C. S.P.A., SANTEX S.P.A., SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.;
- le suddette Imprese sono state individuate, nel rispetto dei principi richiamati all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fra le Imprese che sul catalogo MEPA offrono almeno un prodotto analogo ai prodotti compresi nel lotto unico in oggetto;
- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, ore 09:30 del giorno 03 maggio 2017, è pervenuta una sola offerta da parte dell’Impresa S.I.L.C. S.p.A.;

RILEVATO che:

- l’unica Impresa concorrente, S.I.L.C. S.p.A.:
 - ✓ ha presentato una regolare offerta economica, secondo le modalità previste al punto 2 dell’art. 3 del documento “Condizioni particolari della R.d.O.” allegato, quale parte integrante, alla succitata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-49, offrendo per il lotto unico il prezzo di Euro 15.455,04, esclusa I.V.A.;
 - ✓ è stata invitata, secondo quanto previsto al suddetto art. 3 delle Condizioni particolari della R.d.O., tramite il box di comunicazione con i Fornitori relativo alla succitata R.d.O. n.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1549894, attivo sul portale MEPA, l'Impresa S.I.L.C. S.p.A., a trasmettere la documentazione tecnica relativa ai prodotti offerti;

- ✓ nei termini e secondo le modalità previste sempre all'art. 3 delle Condizioni particolari della R.d.O., ha fatto pervenire la documentazione tecnica richiesta;
- sulla base della documentazione tecnica pervenuta, è stata accertata la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e, pertanto in funzione di quest'ultima verifica, l'offerta dell'Impresa S.I.L.C. S.p.A. è stata ritenuta valida;

PRESO ATTO

che al punto 4) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-49, nonché all'art. 4 delle Condizioni Particolari della R.d.O., parte integrante della determinazione dirigenziale medesima, si è stabilito "... di aggiudicare il lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida...;

CONSIDERATO

pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di pannolini per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi ai nidi medesimi (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 15.455,04, oneri fiscali esclusi;

DATO ATTO che:

- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso, da parte dell'Impresa aggiudicataria SILC S.P.A., dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- in ogni caso, l'Impresa aggiudicataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- la mancata o tardiva fornitura di pannolini comporterebbe una grave criticità nei servizi che il Comune eroga a favore dell'infanzia con conseguenti gravi ripercussioni sul tessuto sociale cittadino;
- l'acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza della fornitura;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche se non si dispone ancora di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca della stessa ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Aggiudicataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

ACCERTATO che:

- l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna della stessa, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- nell'offerta economica, l'Impresa aggiudicataria ha dichiarato, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quantificando la relativa spesa in Euro 78,00;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, all'Impresa S.I.L.C. S.P.A., con sede legale in Trescore Cremasco (CR), Via Strada Provinciale n. 35 Km 4, C.A.P. 26017, codice fiscale e partita I.V.A. 00163160195, codice beneficiario 43927, la fornitura di pannolini per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi ai nidi medesimi (lotto unico), per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 15.455,04, oneri fiscali esclusi;
- 2) di procedere alla revoca dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ovvero alla risoluzione del contratto in danno all'aggiudicataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica professionale dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura di cui al precedente punto 1), non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto, inoltre, che nell'offerta economica sono stati dichiarati, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 5) di dare atto, altresì, che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 6) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 7) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 8) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 18.855,15**, di cui imponibile Euro 15.455,04 più I.V.A. 22% pari ad Euro 3.400,11, sul Bilancio 2017 ripartito come segue:
 - **Euro 10.855,15(IMP 2017/7630)** al capitolo 38021 "Acquisizione di Beni Diversi", centro di costo 2710 – P.D.C. 1.3.1.2.999. "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - USO PROMISCUO, previo azzeramento dell'impegno 2017/6368 assunto per l'importo complessivo di Euro 12.000,00 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-49 (MIMP 2017/6368/001);
 - **Euro 8.000,00(IMP 2017/6835 - Crono 2017/394)** al capitolo 16045 "Acquisizione di beni per interventi finalizzati" centro di costo 1100 P.D.C. 1.3.1.2.999. "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - USO PROMISCUO, previo azzeramento dell'impegno 2017/6364 - Crono 2017/394, assunto per pari importo con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-49;
- 9) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 10) di dare atto, inoltre, che gli impegni di cui al precedente punto 8) sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'esito dell'aggiudicazione di cui al precedente punto 1), verrà reso pubblico in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di dare atto, inoltre, che si procederà alla comunicazione, di cui all'art. 76 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 14) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'aggiudicazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 16) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AD OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DELLA
DELL'ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA B) DEL D.L.
NEGOZIATA ATTRAVERSO UNA R.D.O. SUL MESE DI
PANNOLINI PER I BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI
INTEGRATIVI AI NIDI MEDESIMI (LOTTO UNICO)
CONTRATTUALE DI MESI DODICI DECORRENTI
CONTRATTO E L'IMPORTO DI EURO 15.455,04
Z4C1E1129D

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Direttore